

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>  
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -  
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>  
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - rel. Consigliere -  
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>  
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>  
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso /2017 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERNARDO BLUMENSTIHL 55, presso lo studio dell'avvocato CATERINA BINDOCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GAROFALO;  
- ricorrente -

contro

M.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANPAOLO BUONO;  
- controricorrente <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>  
avverso la sentenza n. 4400/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2016;  
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

**Svolgimento del processo**

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 7.9.2012, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità avendo G.G. riconosciuto la figlia M.M. nel corso del giudizio, ed ha imposto al padre di corrisponderle la somma di Euro 400,00 mensili a decorrere dalla nascita. Con sentenza in data 9.11.2016, la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'appello del padre, ritenendo, in adesione alla disposta CTU, che la malattia psichica da cui egli era affetto gli comportava solo la riduzione, pari al 50%, della capacità di lavoro e di guadagno, ed, in accoglimento del gravame della figlia, lo ha condannato al pagamento della somma di Euro 32.400,00 a titolo di risarcimento del danno da illecito endofamiliare. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il G., sulla base di tre motivi, con cui, rispettivamente, denuncia la violazione dell'art. 195 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo; la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c.; la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c.. G.M.M. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

**Motivi della decisione**

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
2. Va preliminarmente disattesa l'istanza, avanzata in sede di memoria, di trattazione della controversia nella pubblica udienza, con l'audizione delle parti, dovendo qui trovare applicazione il condivisibile principio affermato da Cass. n. 5371 del 2017, secondo cui nel nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie (facoltà di cui si è appunto avvalso il ricorrente) per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni anche in rapporto alla proposta di trattazione camerale del relatore - in sè non suscettibile di vulnerare il diritto di difesa, trattandosi di mera ipotesi decisoria non vincolante per il collegio-, quale esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal legislatore nell'ambito del potere di conformazione degli istituti processuali, tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, di speditezza e concentrazione della decisione.
3. Il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la nullità della CTU per non avere il consulente trasmesso la relazione alle parti costituite, come imposto dell'art. 195 c.p.c., comma 3 e così preclusa la formulazione di osservazioni all'elaborato peritale, è infondato. 3.1. La disposizione invocata, come non ha mancato di rilevare la controricorrente, è inapplicabile *ratione temporis*, per essere il processo iniziato con citazione del gennaio 2007, e per essere la norma applicabile *ex lege* n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, "ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", *id est* dopo il 4 luglio 2009. L'esegesi di tale norma transitoria ipotizzata in seno alla memoria è giuridicamente errata: non solo, per il suo tenore letterale, in quanto per "giudizi instaurati" devono intendersi quelli iniziati in primo grado (il che coincide col momento in cui si verifica la pendenza della lite, cfr. Cass. n. 4927 del 2016, in tema di decreto ingiuntivo; n. 17060 del 2012, in riferimento al termine lungo d'impugnazione), ma anche perchè la stessa disposizione pone nel suo incipit la riserva ("Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi...") a tale regola generale, che poi, puntualmente, esplicita, enunciando specifiche eccezioni riferite a singole innovazioni del codice di rito, per le quali è stabilita una diversa decorrenza, e tra di esse non figura l'art. 195 c.p.c.. 3.2 A torto, poi, il ricorrente lamenta che non sarebbe stato valutato un documento proveniente dalla ASP. Ed, infatti, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. SU n. 8053 del 2014), e, nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato che la documentazione medica disponibile in atti non comporta una diagnosi diversa, ciò che esclude il carattere di decisività del documento in tesi pretermesso, che d'altronde viene invocato per contestare l'effettiva capacità di lavoro del ricorrente il cui apprezzamento integra, tuttavia, l'espressione di un giudizio di natura tecnica (cfr. in tema di mancato esame di documenti Cass. 19150 del 2016).
4. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati. 4.1. La circostanza che l'appello incidentale formulato dalla figlia fosse privo dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., è un'affermazione totalmente generica, specie a fronte delle conclusioni dalla stessa formulate e trascritte a pag. 3 della sentenza impugnata. Il ricorrente nega, poi, sussistere la ricorrenza dell'elemento psicologico, affermando di aver appreso del rapporto di filiazione, solo, con la citazione introduttiva del giudizio, ma la censura si risolve in un'inammissibile richiesta di un apprezzamento di fatto diverso da quello cui sono pervenuti i giudici a quo, i quali hanno, appunto, ritenuto che il G. era "ben consapevole della propria paternità biologica", argomentando dal fatto che lo stesso, sin dalla costituzione in giudizio in primo grado, aveva chiarito di resistere solo in riferimento alle pretese economiche,

dichiarandosi pronto al riconoscimento della figlia, come ha poi fatto. Da tanto la Corte territoriale ha fondato il presupposto della sua responsabilità genitoriale e del conseguente diritto della figlia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la subita lesione dei fondamentali diritti della persona inerenti al rapporto di filiazione, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26205 del 2013; n. 5652 del 2012). 4.2. Resta da aggiungere che la violazione dell'art. 2697 c.c., è insussistente: essa può configurarsi allorchè il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a parte diversa rispetto a quella che ne è onerata, secondo le regole proprie di tale norma (cfr. Cass. SU n. 16598 del 2016 in motivazione), addebito che non risulta mosso, contestandosi, invero, infondatamente, che sia stata raggiunta la prova dell'illecito aquiliano.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che sui liquidano in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Motivazione semplificata.<sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2018